NORME RELATIVE ALL'ORGANIZZAZIONE DELLA LEVA AERONAUTICA

Art. 95

Pene per i mancanti ai richiami per istruzione

Nei casi di richiami alle armi per istruzione i militari in congedo illimitato che senza giustificato motivo non si presentino prima dello spirare dell'8° giorno successivo a quello fissato sono puniti dai Tribunali militari con il carcere militare.

Quelli presentatisi in ritardo, entro l'8° giorno sono soggetti a punizioni disciplinari.

Versione in vigore dal 16 marzo 1939, non più in vigore dal 9 ottobre 2010 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Norme relative all'organizzazione della leva aeronautica
Estremi	Legge 19 gennaio 1939, n. 340
Parte	Terza — Renitenza alla leva e diserzione sanzioni amministrative, disciplinari e penali
Titolo	II — Sanzioni amministrative, disciplinari e penali
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 1 marzo 1939

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 24 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/norme-relative-all-organizzazione-della-leva-aeronautica/art-95-pene-per-i-mancanti-ai-richiami-per-istruzione/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it